

## **Proposta del gruppo consiliare di maggioranza “Primavera Altavillese:**

### **Atto d’indirizzo alla giunta per l’adozione del presente**

#### **CODICE ETICO PER GLI APPALTI**

Premesso:

- che lo sviluppo economico e sociale di Altavilla Milicia non debba essere negativamente condizionato ed ostacolato da diseconomie ambientali che impediscono il normale svolgimento delle attività imprenditoriali;
  - che fra gli scopi principali di questa Amministrazione vi è quello di promuovere efficaci azioni di contrasto al fenomeno del racket delle estorsioni ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale;
  - che, vista la capillare diffusione del fenomeno mafioso del pizzo in ambito regionale, si rende opportuno adottare ogni misura tendente a rafforzare le condizioni di legalità per garantire il libero esercizio d’impresa;
  - che la società civile, in particolar modo siciliana, rappresenta costantemente l’esigenza di una più efficace tutela della legalità nella fase di aggiudicazione e realizzazione di opere o servizi pubblici;
  - Che per prevenire eventuali situazioni di criticità si ritiene necessario l’ inserimento di clausole “antiracket nei Bandi di Gara e nei contratti”;
  - che si ritiene a tale scopo necessario proporre un atto d’indirizzo alla giunta comunale affinché vengano inseriti nei propri Bandi di Gara le seguenti clausole:
- 1) Il rappresentante legale della ditta deve presentare, pena l’esclusione dalla gara, una delle seguenti autodichiarazioni (sostitutiva di atto notorietà ex art. 47 T.U. n. 445/2000) sul fatto che:
    - a) l’impresa o società che rappresenta non si trovi soggetta a vessazioni ed estorsioni aggravate dall’art. 7 l. n. 203/1991 o commesse da parte della criminalità organizzata;
    - b) l’impresa o società che rappresenta sia stata soggetta a vessazioni ed estorsioni aggravate dall’art. 7 l. n. 203/1991 o commesse da parte della criminalità organizzata e di avere provveduto ad inoltrare regolare denuncia all’ Autorità Giudiziaria competente o comunque di avere confermato (attraverso testimonianza) i fatti delittuosi già accertati grazie ad altre evidenze probatorie;

Nel caso di associazione temporanea di impresa, le dichiarazioni di cui al comma 1° punti a), b) e c) dovranno essere presentate da ciascun rappresentante legale delle ditte associate.

La mancata, incompleta o falsa dichiarazione comporta l'esclusione della gara d'appalto e impedisce la conclusione del successivo contratto. E' fatto salvo il caso in cui la dichiarazione mendace sia stata resa per la necessità, nel corso delle indagini, di rispettare la segretezza della notizia di reato o la sicurezza e l'incolumità dell'imprenditore.

- 2) Il rappresentante legale della ditta deve presentare, pena l'esclusione dalla gara, una delle seguenti autodichiarazioni (sostitutiva di atto notorietà ex art.47 T.U. n.445/2000) sul fatto che:
- a) la propria ditta non sia soggetta a pressioni provenienti dall'organizzazione mafiosa per indirizzare e condizionare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese o, ancora, la scelta dei produttori da cui rifornirsi;
  - b) la propria ditta sia stata soggetta a pressioni provenienti dall'organizzazione mafiosa per indirizzare e condizionare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese o, ancora, la scelta dei produttori da cui rifornirsi e di avere provveduto ad inoltrare regolare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente o comunque di avere confermato (attraverso s.i. o testimonianza) i fatti delittuosi già accertati grazie ad altre evidenze probatorie;
  - c) la propria ditta sia stata soggetta a pressioni provenienti dall'organizzazione mafiosa per indirizzare e condizionare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese o, ancora, la scelta dei produttori da cui rifornirsi, in un lasso di tempo determinato e da specificare, e di non avere provveduto ad inoltrare regolare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

Nel caso di associazione temporanea di impresa, la dichiarazioni di cui al precedente comma, dovranno essere presentate da ciascun rappresentante legale delle ditte associate.

La mancata o incompleta dichiarazione comporta la nullità dell'aggiudicazione ed impedisce la conclusione del successivo contratto. La falsa dichiarazione oltre a comportare la nullità dell'aggiudicazione e la conclusione del successivo contratto è perseguibile secondo le vigenti normative. E' fatto salvo il caso in cui la dichiarazione mendace sia stata resa per la necessità, nel corso delle indagini, di rispettare la segretezza della notizia di reato o la sicurezza e l'incolumità dell'imprenditore.

**--Il comune di Altavilla Milicia si impegna ad inserire in tutti i contratti stipulati con ditte private** -sia per quelli proceduti da bandi di gara e da capitolati d'appalto o da disciplinari di servizio, che ancora nei casi di scelta del contraente sulla base degli elenchi di fornitori del Comune dal quale si attingono nominativi di imprese da contattare per l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi fino a determinati importi- **espressamente le seguenti clausole:**

- D) il Comune, previa comunicazione con lettera A/R, può risolvere il contratto nel caso in cui venga accertato con sentenza (anche non passata in giudicato) che, prima o durante l'esecuzione dell'opera o del servizio, la ditta sia stata vittima di estorsione aggravata dall'art. 7 l. n.203/1991 o commessa da parte della criminalità organizzata e che per tale fatto sia stata condannata per favoreggiamento.

- II) La ditta si impegna a denunciare o comunque a collaborare con le Forze di Polizia, nel caso subisca estorsioni aggravate, tentativi di estorsione aggravata, intimidazione o condizionamento da parte della criminalità organizzata. Il Comune, previa comunicazione con lettera A/R, può risolvere il contratto nel caso di violazione di tale obbligo.
- III) La ditta nel caso in cui dovesse subire vessazioni o tentativi di estorsioni aggravate, ha l'onere di informare prontamente le Forze dell'ordine o la competente Procura della Repubblica.

Il presente atto deliberativo d'indirizzo viene rivolto all'esecutivo affinché introduca quindi, a chiarimento e completamento di quanto evidenziato in precedenza, le seguenti norme antiracket e anticorruzione:

1. le ditte che risultano accondiscendenti a richieste estorsive o a richieste di tangenti, non possono partecipare a bandi di gara o intrattenere rapporti economici di qualsiasi natura con il Comune.
2. Le imprese avranno l'obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi dello svolgimento delle gare e durante l'esecuzione del contratto, da parte di altri concorrenti.
3. Le ditte aggiudicatrici di appalti non dovranno porre nessuna discriminazione nei confronti dei cittadini sull'età, sesso, sessualità, salute, razza, nazionalità, opinioni politiche e religiose.
4. La violazione delle norme stabilite dal presente codice etico comporterà l'esclusione dalla gara e se la violazione viene riscontrata successivamente, l'aggiudicazione dell'appalto sarà annullato.
5. Il presente codice, inoltre, regola anche il comportamento da parte dei dipendenti comunali, e li obbliga a garantire la parità di trattamento tra le imprese che partecipano alle gare, gli stessi non possono diffondere le informazioni di cui dispongono per ragioni d'ufficio e sono obbligati a mantenere la riservatezza sui procedimenti di gara e sui nomi dei concorrenti prima dell'aggiudicazione. Ai dipendenti dell'ente, infine, non è data alcuna possibilità di accettare regali di alcun genere da parte di fornitori, appaltatori o ditte concorrenti.

Il presente codice avrà efficacia dalla data di approvazione.

Altavilla Milicia lì

I Consiglieri comunali